

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

COMUNE DI CREAZZO (VI)

Verbale n. 22 del 18/11/2024

PARERE SU PROPOSTA DELIBERA “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2025”

Il sottoscritto Cecchetto Massimiliano, Revisore Unico del Comune di Creazzo:

- premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede che l’organo di revisione economico-finanziario esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- visto l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del d. lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Irpef, che tale variazione non può superare complessivamente 0,8 punti percentuali e che può essere stabilita una soglia di esenzione dall’imposta in ragione del possesso di specifici requisiti di reddito.
- visto altresì l’art. 1, comma 11, del d. l. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 14/09/2011 e ss. mm. e ii., il quale dispone che *“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’art. 1, del d. lgs. n.360/1998, è stabilita unicamente in ragione di del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;
- vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 14/11/2024 avente ad oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) – conferma aliquota per l’anno 2025”;
- ritenuto che il Comune di Creazzo intende confermare per il 2025 l’aliquota approvata con delibera n. 39 del 21/06/2012;
- Visti i pareri favorevoli alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanza e Tributi;

Per tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14/11/2024 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) – conferma aliquota per

l'anno 2025" che dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2024

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Cecchetto dott. Massimiliano